

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 427 del 23 OTT. 2014

OGGETTO: Approvazione in schema dell'atto di affidamento in uso e gestione dell'Opificio di via Tagliata e della palazzina sita nell'area di pertinenza in favore della Cooperativa Terramia (ex lavoratori del Gruppo 6 GDO S.r.l.).

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitri del mese di ottobre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		pres.	ass.
ERRANTE Felice Junior	- Sindaco	X	
CALCARA Paolo	- Assessore	X	
LOMBARDO Francesco	- Assessore		X
CASTELLANO Maria Rosa	- Assessore		X
CAMPAGNA Marco	- Assessore	X	
RIZZO Giuseppe	- Assessore	X	
CENTONZE Antonino	- Assessore		X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PREMESSO che, in conformità alle prescrizioni del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. e del decreto di destinazione che prevedono l'impiego per scopi sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e del D.L. 23.12.2013 n.145 art 11 contenente misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione, si è costituita fra i lavoratori già dipendenti della azienda confiscata precedentemente gestita dalla fallita Gruppo 6 GDO S.r.l. ed oggi di proprietà dell'Erario la Società Cooperativa Terramia, con sede in Castelvetrano nella Via Petrarca n.2;

CHE con nota del 08.09.2014 l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni confiscati alla criminalità organizzata, avendo concluso gli accertamenti necessari, ha manifestato il proprio parere positivo in ordine alla fattibilità del percorso di assegnazione dei beni aziendali dell'Opificio in favore della predetta Cooperativa formata da 7 ex lavoratori della fallita Gruppo 6 GDO S.r.l. relativamente al ramo di azienda Olio Oliva sito in Castelvetrano nella via Tagliata , oltre al comparto di stagionatura formaggi sito in Castelvetrano (presso il CEDI);

CHE la predetta Cooperativa, allo scopo di espletare la predetta attività, ha inoltrato al prot.gen.39169 del 02.10.2014 la richiesta di assegnazione in comodato gratuito dello stabilimento destinato ad Opificio sito nella Via Tagliata, ivi compresa la palazzina realizzata all'interno della stessa area da utilizzare come sede legale ed amministrativa e spaccio per la vendita diretta;

ATTESO che la predetta iniziativa imprenditoriale appare lodevole, stante che il progetto presentato dalla Cooperativa in questione richiede un investimento da parte dei lavoratori che si sostanzierà nell'utilizzo della indennità di mobilità;

RITENUTO che l'immobile richiesto destinato ad Opificio, pur facendo parte del patrimonio indisponibile della Regione Siciliana (Scheda n. 90/R), con nota dell'Assessore Regionale alla Presidenza n.2017 del 28.03.2000 è stato affidato all'Ente a tempo indeterminato con facoltà, secondo quanto stabilito nel verbale datato 09.02.2000 ratificato dal predetto Assessorato, di utilizzarlo a titolo gratuito per lo stoccaggio e l'imbottigliamento di olio prodotto nell'agro belicino al fine di promuovere la diffusione e la commercializzazione della varietà di oliva Nocellara del Belice;

CONSIDERATO che anche la palazzina compresa nell'area di pertinenza del suddetto Opificio, in origine connessa alla medesima attività ed in seguito utilizzata dalla SOAT di Castelvetrano per attività tecnica e di sperimentazione, pur rientrando tra i beni patrimoniali della Regione elencati nella succitata Scheda n. 90/R è stata in ultimo con contratto di comodato del 12.03.2014 ceduta per la durata di nove anni in affidamento a questo Comune per attività pertinenti il perseguimento dei propri fini istituzionali e con facoltà, secondo quanto disposto all'art.6 del citato contratto, di avvalersi per la relativa gestione di Associazioni o soggetti terzi particolarmente qualificati;

CHE questo Comune, da tempo impegnato unitamente ai Governi Nazionale e Regionale, all'Agenzia dei Beni Confiscati, alla Prefettura di Trapani ed alle Associazioni Sindacali e di Categoria a risolvere la grave crisi occupazionale e sociale causata dal fallimento del Gruppo 6 GDO che è risultata devastante per l'economia della cittadina, ritiene opportuno e prioritario collaborare alla buona riuscita dell'iniziativa di recupero del lavoro produttivo degli ex lavoratori del Gruppo;

RILEVATO, pertanto, che la propria collaborazione può sostanziarsi nel concedere in uso gratuito alla predetta Cooperativa lo stabilimento industriale e l'area di pertinenza per esercitare l'attività imprenditoriale inerente l'assegnazione del ramo di azienda Olio Oliva il cui parere favorevole è stato rilasciato dalla competente Agenzia Nazionale per i beni confiscati, mentre per ciò che concerne la palazzina insistente nella suddetta area nell'avvalersi per la gestione del bene della medesima Cooperativa al fine del raggiungimento dei propri scopi istituzionali con specifico riferimento alla valorizzazione e promozione dell'olio di oliva Nocellara del Belice;

CHE ciò risponde anche al dettato dell'art.2, comma d, dello Statuto Comunale che individua tra le finalità dell'Ente la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata nella continuazione della tradizione e vocazione turistica, artigianale, agricola, operaia ed imprenditoriale propria della città, anche attraverso la forma di associazionismo economico e di cooperazione e nel rispetto del ruolo contrattuale delle organizzazioni sindacali e di categoria;

RILEVATO, quindi, che occorre preliminarmente approvare in schema l'atto di affidamento con il quale assegnare alla Cooperativa Terramia de quo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, la gestione dei beni come sopra individuati;

CHE, a seguito della sottoscrizione del predetto atto nel quale verranno disciplinati i reciproci rapporti tra le parti, si procederà alla consegna dei prefati immobili alla suddetta Cooperativa per l'uso consentito e con le prescrizioni stabilite;

VISTO il provvedimento dirigenziale n.868 del 18.09.2014 con il quale il Dirigente del III Settore delega le proprie funzioni e mansioni ai Responsabili di Servizio, ciascuno per le competenze assegnate all'atto del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Per le superiori motivazioni,
All'unanimità dei voti espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

APPROVARE lo schema dell'atto, che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, con il quale si affida alla Società Cooperativa Terramia, corrente in Castelvetrano nella Via Petrarca n.2, l'uso e la gestione dell'immobile sito nella Via Tagliata sul quale insiste lo stabilimento dell'Opificio e che comprende la palazzina realizzata nell'area di pertinenza;

DARE ATTO che, nel caso di specie, il predetto affidamento risponde alla duplice meritevole finalità di utilizzo per scopi sociali di un bene aziendale confiscato alla criminalità mafiosa e di risoluzione della grave crisi occupazionale e sociale che investe l'economia cittadina;

DEMANDARE al competente Responsabile del 5° Servizio del III Settore, delegata con il summenzionato provvedimento dirigenziale n.868/2014, l'adozione degli atti gestionali conseguenti.

Approvato in schema con delibera di G.M. n. _____ del _____

COMUNE DI CASTELVETRANO

Contratto di affidamento in uso e gestione dell'immobile sito in Via Tagliata sede dell'Opificio e dell'area di pertinenza comprendente la Palazzina al suo interno.

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____, in Castelvetro presso il Palazzo Municipale tra il Responsabile del 5° Servizio del III Settore Uffici Tecnici dell'Ente, delegata con provvedimento dirigenziale n.868 del 18.09.2014 nella persona della dott.Margherita Giambalvo, nata a S.Margherita di Belice (AG) il 21.05.1962 e domiciliata per la carica in Castelvetro, in nome e per conto di questo Comune, ed il sig. sig. Lombardo Domenico, nato a Castelvetro il 22.08.1960 e ivi residente nella Via F.Petrarca n.2, C.F LMBDNC60M22C286H, nella sua qualità di Presidente della Società Cooperativa " Terramia" con sede in Castelvetro via F. Petrarca n.2, codice fiscale e partita IVA 02554190815, iscritta alla Camera di Commercio di Trapani n. REA TP-179843,

PREMESSO

CHE la suddetta cooperativa è stata costituita fra lavoratori già dipendenti della azienda confiscata precedentemente gestita dalla fallita Gruppo 6 GDO ed oggi di proprietà dell'Erario dello Stato, in conformità allo spirito del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni e alle prescrizioni del decreto di destinazione che prevedono un utilizzo per finalità sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata, nonché dell'art.11 del D.L .23 dicembre 2013 n.145 contenente misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione;

CHE l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni confiscati alla criminalità organizzata, con nota pervenuta in data 08.09.2014, avendo concluso gli accertamenti necessari, ha manifestato il proprio parere positivo in ordine alla fattibilità del percorso di assegnazione dei beni aziendali ex art. 11 del D.Lgs 159/2011 in favore della predetta Cooperativa costituita da 7 ex lavoratori della fallita Gruppo 6 GDO S.r.l. per l'assegnazione del ramo di azienda Olio Oliva sito in Castelvetro nella via Tagliata, oltre al comparto di stagionatura formaggi sito in Castelvetro (presso il CEDI);

CHE la Cooperativa ha inoltrato al prot.gen.39169 del 02.10.2014, la richiesta di assegnazione in comodato gratuito dello stabilimento sito in via Tagliata, ivi compresa la palazzina all'interno della stessa area da utilizzare come sede legale ed amministrativa e spaccio per la vendita diretta;

CHE la predetta iniziativa imprenditoriale appare lodevole, stante che il progetto presentato richiede un investimento da parte dei lavoratori che si sostanzierà nell'utilizzo della indennità di mobilità;

CHE tale percorso necessita della indispensabile collaborazione di questo Comune il quale, a tal fine, intende concedere in uso l'immobile sito nella Via Tagliata che, pur se

appartencute al patrimonio indisponibile della Regione Siciliana (Scheda n. 90/R), giusta nota dell'Assessore regionale alla Presidenza n. 2017 del 28/03/2000 è stato affidato all'Ente a tempo indeterminato con facoltà, secondo quanto stabilito nel verbale datato 09.02.2000 ratificato dal predetto Assessorato, di utilizzarlo a titolo gratuito per lo stoccaggio e l'imbottigliamento di olio prodotto nell'agro belicino al fine di promuovere la diffusione e la commercializzazione della varietà di oliva Nocellara del Belice;

CONSIDERATO che anche la palazzina compresa nell'area di pertinenza del suddetto Opificio, in origine connessa alla medesima attività ed in seguito utilizzata dalla SOAT di Castelvetrano per attività tecnica e di sperimentazione, pur rientrando tra i beni patrimoniali della Regione elencati nella succitata Scheda n. 90/R è stata in ultimo con contratto di comodato del 12.03.2014 ceduta per la durata di nove anni in affidamento a questo Comune per attività pertinenti il perseguimento dei propri fini istituzionali e con facoltà, secondo quanto disposto all'art.6 del citato contratto, di avvalersi per la relativa gestione di Associazioni o soggetti terzi particolarmente qualificati;

CHE questo Comune, da tempo impegnato unitamente ai Governi Nazionale e Regionale, all'Agenzia dei Beni Confiscati, alla Prefettura di Trapani ed alle Associazioni Sindacali e di Categoria a risolvere la grave crisi occupazionale e sociale causata dal fallimento del Gruppo 6 GDO che è risultata devastante per l'economia della cittadina, ritiene opportuno e prioritario collaborare alla buona riuscita dell'iniziativa di recupero del lavoro produttivo degli ex lavoratori del Gruppo;

RILEVATO, pertanto, che la propria collaborazione può sostanziarsi nel concedere in uso gratuito alla predetta Cooperativa lo stabilimento industriale e l'area di pertinenza per esercitare l'attività imprenditoriale inerente l'assegnazione del ramo di azienda Olio Oliva il cui parere favorevole è stato rilasciato dalla competente Agenzia Nazionale per i beni confiscati, mentre per ciò che concerne la palazzina insistente nella suddetta area nell'avvalersi per la gestione del bene della medesima Cooperativa al fine del raggiungimento dei propri scopi istituzionali con specifico riferimento alla valorizzazione e promozione dell'olio di oliva Nocellara del Belice;

CHE ciò risponde anche al dettato dell'art.2, comma d, dello Statuto Comunale che individua tra le finalità dell'Ente la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata nella continuazione della tradizione e vocazione turistica, artigianale, agricola, operaia ed imprenditoriale propria della città, anche attraverso la forma di associazionismo economico e di cooperazione e nel rispetto del ruolo contrattuale delle organizzazioni sindacali e di categoria;

ART.1 OGGETTO

Il Comune di Castelvetrano concede in comodato gratuito, per le finalità indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, alla Società Cooperativa Terramia con sede in Castelvetrano nella Via F.Petrarca n.2, l'immobile sito nella Via Tagliata in cui è allocato lo stabilimento industriale dell'Oleificio.

L'Ente assegna, altresì, alla predetta Cooperativa la gestione della palazzina insistente nell'area di pertinenza per lo svolgimento di attività pertinenti il perseguimento dei

propri fini istituzionali ed in particolare la valorizzazione e promozione dell'olio di oliva Nocellara del Belice .

ART. 2 ATTIVITA'

La Società Cooperativa affidataria si impegna a utilizzare i beni concessi con il presente atto per la trasformazione, conservazione, miglioramento, confezionamento e commercializzazione dell'olio e delle olive da mensa e dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità sotto la propria diretta responsabilità.

ART. 3 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIA

La Cooperativa affidataria si obbliga ad usare i beni concessi per i soli fini di cui all'articolo precedente, con ogni cura e da buon padre di famiglia, astenendosi dal recare danni e deterioramenti ai fabbricati ivi insistenti, ai manufatti ed all'area di pertinenza, che sono da mantenere liberi da cose e da strutture non attinenti l'attività di cui all'art. 2.

In particolare si impegna a vigilare affinché non siano create nuove servitù passive, non vengano alterati e danneggiati i confini, i diritti in genere ed informare il concedente di qualunque atto o fatto che turbi lo stato del possesso.

L'affidataria manleva, altresì, il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dei beni concessi, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento danni e si impegna a stipulare, eventualmente, apposita polizza assicurativa a copertura dei danni sui beni concessi.

Si impegna, inoltre, a rispettare le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro e si obbliga a trasmettere l'elenco del personale impiegato per l'espletamento delle attività previste nella presente concessione alla Prefettura di Trapani.

Il concessionario si obbliga altresì a trasmettere al concedente con cadenza annuale una relazione dell'attività svolta.

L'affidataria non ha diritto ad alcun rimborso per le spese ordinarie e/o straordinarie sostenute per servirsi o per conservare i beni concessi.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi o qualora il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari dell'Ente la concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione.

La concessione in ogni caso sarà revocata e il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, nei seguenti casi:

- a) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della l. 575/65 e successive modifiche e integrazioni.
- b) qualora il concessionario ceda il contratto a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente.
- c) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a intrattenere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.
- d) in qualunque caso le informazioni acquisite dal Prefetto facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso sul concessionario.

ART. 4 - PARTECIPAZIONE A BANDI ED IRREVOCABILITA' DELLA CONCESSIONE

Il concessionario potrà accedere direttamente a contributi e/o finanziamenti pubblici e/o

privati tramite bandi finalizzati alla realizzazione di progetti da attuarsi sui beni concessi a patto che tali progetti non vadano in contrasto con le attività previste dal presente contratto.

Durante il periodo di impegno finalizzato all'espletamento dei vincoli assunti per l'ottenimento di finanziamenti pubblici e/o privati la presente concessione sarà irrevocabile in deroga all'art. 1809 comma 2 e art. 1810 del Codice Civile.

ART. 5 - DURATA

La durata della presente concessione è fissata in anni 25 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto per la parte riguardante lo stabilimento dell'Opificio e l'area di pertinenza.

La palazzina invece viene assegnata in gestione fino alla data dell' 11.03.2023.

Qualora il concessionario intendesse proseguire la gestione dei beni concessi oltre la data di scadenza del presente contratto, dovrà richiedere il rinnovo della concessione con lettera raccomandata da inviarsi al Comune almeno 6 mesi prima della scadenza prevista.

La presente convenzione cessa di avere efficacia altresì nel momento in cui il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del Decreto Legislativo n.159/2011, la presente assegnazione.

ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il concessionario di concedere a terzi (in comodato, locazione, o a qualsiasi altro titolo), anche solo parzialmente, i beni oggetto del presente comodato o di cedere a terzi, a qualunque titolo, il presente contratto senza atto di assenso del concedente.

L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ex art. 1456 c.c. oltre al risarcimento del danno.

ART. 7 - RESTITUZIONE DELLA COSA

Cessato il periodo di concessione il concedente riacquisterà la totale disponibilità dei beni concessi, che dovranno essere riconsegnati in buono stato di manutenzione.

ART. 8 - MIGLIORIE

Il concedente non dovrà corrispondere compensi o indennità di sorta al concessionario per eventuali addizioni o migliorie apportate, a qualsiasi titolo, sui beni concessi.

Il comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato.

Il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso per le spese ordinarie e/o straordinarie, sostenute per servirsi dei beni concessi, ivi comprese quelle per le eventuali utenze necessarie alla gestione dei locali.

Sono a carico del concessionario anche le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, ivi compresa la messa a norma dei locali la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente ove non siano di corrente manutenzione.

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le eventuali spese di registrazione, bollo ed altro del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa, sono a totale carico del concessionario.

ART. 10 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito tra le parti, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia..

Letto, approvato e sottoscritto

L'Amministrazione Concedente

Il Concessionario

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente, dopo attenta lettura, gli articoli n. 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9).

Letto, approvato e sottoscritto

L'Amministrazione Concedente

Il Concessionario

.....

.....